

Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente un impianto di termovalorizzazione dei reflui di processo prodotti nello stabilimento CHEMI Spa, da realizzarsi presso lo stesso stabilimento, sito in via Vadisi, 5, nel Comune di Patrica (FR), presentata dalla ditta CHEMI Spa, con sede legale in via dei Lavoratori, 54 in Cinisello Balsamo (MI), in data 27.7.2001 e pervenuta in data 31.7.2001, prot. n. 8581/VIA/A.O.13.i.;

VISTA la documentazione consegnata dal proponente consistente negli elaborati di progetto e studio d'impatto ambientale con relativi allegati, nonché nelle integrazioni e chiarimenti richiesti nel corso dell'istruttoria;

VISTA la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. ST/409/4301/02 del 4.02.02, acquisita in data 11.02.02, prot. n. 1496/VIA/A.O.13.i., con cui lo stesso ha espresso il proprio parere sul progetto;

VISTA la nota della Regione prot. n. an/nc/7812 del 13.03.02 acquisita in data 13.03.02 con prot. 2874/VIA/A.O.13.i. con cui la stessa ha trasmesso la determinazione della struttura AREA 4/C V.I.A. della Regione Lazio contenente il parere regionale sul progetto;

VISTO il parere n. 476, formulato in data 14.03.2002 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla ditta CHEMI Spa ;

OK!
AR

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione per le valutazioni d'impatto ambientale ha:

preso atto che:

in data 27.7.2001 la soc. CHEMI S.p.A. con stabilimento produttivo in via Vadisi, 5 in Patrica (FR) e sede legale, direzione commerciale ed amministrativa in via dei Lavoratori, 54 in Cinisello Balsamo (MI), ha inoltrato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per l'impianto di termovalorizzazione per i reflui di processo prodotti nel predetto stabilimento di Patrica;
nel corso dell'istruttoria tecnica non sono state prodotte osservazioni da parte del pubblico;

considerato che:

l'impianto oggetto della valutazione è in grado di fornire un contributo al miglioramento delle modalità e dei sistemi di trattamento degli effluenti e dei rifiuti prodotti dallo stabilimento, di conseguire risparmio energetico e la riduzione delle emissioni, pervenendo ad una generale riduzione degli impatti ;
il trattamento *in loco* degli effluenti liquidi e gassosi, effettuato con tecnologie adeguate e condotto con buona pratica gestionale aumenta le condizioni di sicurezza riducendo la pericolosità dei rifiuti alla fonte e consentendo le migliori condizioni tecniche di controllo;

Per quanto attiene il Quadro Programmatico:

considerato e valutato che:

la costruzione dell'impianto proposto:
risulta congruente con gli indirizzi e le disposizioni comunitarie in materia, in quanto persegue il fine della riduzione, alla fonte, dei quantitativi dei rifiuti prodotti, della riduzione della nocività degli stessi, del recupero dei materiali anche come fonte di energia, limitando il ricorso allo smaltimento in discarica controllata per le sole frazioni effettivamente non riutilizzabili;
risulta congruente con le norme nazionali che hanno recepito e sviluppato le predette Direttive europee;
risulta congruente con gli indirizzi, le norme e la pianificazione regionale e provinciale;
si inserisce nelle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale;

ed in particolare le opere:

- non ricadono in aree vincolate dal P.R.T.P., né in aree naturali protette;



Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio

- vengono dislocate all'interno di uno stabilimento industriale esistente, sito nell'area destinata dal PRG di Frosinone e dal Piano di Fabbricazione del comune di Patrica, a "Zona a destinazione produttiva" e per Servizi Tecnologici, disciplinati in dettaglio all'interno dell'ASI;

Per quanto attiene il Quadro Progettuale:

considerato e valutato che:

l'impianto proposto comporterà la riduzione del prelievo di risorse naturali, attraverso il recupero di energia termica sotto forma di vapore e di aria calda;
l'impianto comporterà la riduzione delle emissioni inquinanti globali attraverso il riutilizzo energetico di rifiuti, l'adozione di sistemi depurativi, la riduzione dei quantitativi di rifiuto da avviare allo smaltimento mediante trasporti speciali e fabbisogno di discariche che comportano consumo irreversibile di suolo;
comporterà inoltre un aumento della sicurezza attraverso le maggiori possibilità di controllo del processo gestionale dei rifiuti;

Per quanto attiene il Quadro Ambientale:

considerato e valutato che:

l'opera è progettata per il rispetto della normativa in materia di inquinamento dell'aria e delle acque;
prevede gli aspetti di difesa in caso di calamità naturali;
determina un limitato rischio d'impatto su flora e fauna locale, essendo una modesta sezione di uno stabilimento industriale, collocata al centro di esso, posto a sua volta in una zona industriale;
non comporta pregiudizio per il paesaggio;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate in seguito nel presente decreto;

VISTA la determinazione della struttura AREA 4/C V.I.A. della Regione Lazio n° 86 del 12.03.02, con cui si esprime **parere favorevole** sulla compatibilità ambientale del progetto in questione, a condizione che vengano messe in atto le prescrizioni di seguito integralmente riportate:

1. *in conseguenza del fatto che le medie giornaliere di NO₂, misurate nell'intorno dello stabilimento, hanno dato valori significativi, si dovrà prevedere un monitoraggio ante operam e post operam, da concordare con l'A.R.P.A. Lazio, e – in relazione agli esiti del monitoraggio medesimo- adottare opportuni sistemi di abbattimento;*
2. *Dovrà essere adottato e verificato un completo e specifico piano di sicurezza che curi in particolare gli aspetti igienico-sanitari e il rischio di incendi, mettendo in atto tutte le procedure di controllo degli eventi incidentali possibili, anche attraverso simulazioni su scala reale con la presenza delle autorità sanitarie, amministrative e di sicurezza competenti;*
3. *Il clima acustico indotto dalle lavorazioni in fase di costruzione e in fase di esercizio dovrà rientrare nei termini della normativa vigente, a tal fine dovrà essere effettuato un monitoraggio delle emissioni acustiche relativamente alle principali attrezzature e fasi di trattamento, onde provvedere con adeguati interventi al mantenimento dei limiti imposti dalla normativa.*

VISTO il parere del Ministero per i beni e le attività culturali del 2.5.2000, prot. N. ST/409/4301/02, con cui si esprime **parere favorevole** alla variante gestionale dell'impianto in questione, con l'assoluto rispetto della condizione posta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio “ *di essere informata con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di inizio dei lavori. Ciò per consentire al personale tecnico di controllare le eventuali operazioni di scavo*”;

PRESO ATTO CHE non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 349/1986;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei reflui di processo prodotti nello stabilimento






Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio

CHEMI S.p.A., da realizzarsi all'interno dello stesso stabilimento sito in via Vadisi, 5, nel Comune di Patrica (FR), presentata dalla ditta CHEMI S.p.A., con sede legale in via dei Lavoratori, 54 in Cinisello Balsamo (MI), a **condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:**

1. Il proponente dovrà provvedere, nel corso del primo triennio di esercizio, all'effettuazione periodica di rilievi fonometrici ai fini della verifica dei limiti di rumorosità secondo la normativa vigente (in particolare DPCM 14.11.1997), da rispettare anche durante la fase di cantiere, eseguiti da un tecnico competente in acustica ai sensi della legge n. 447/95. Qualora si dovesse prevedere il mancato rispetto delle condizioni imposte dalla normativa, l'esercente l'impianto dovrà preventivamente porre in atto adeguate misure di riduzione del rumore ambientale al fine di rientrare nei detti limiti di legge, intervenendo sulle singole sorgenti, sulle vie di propagazione e direttamente sui ricettori. I risultati delle campagne di misura e la documentazione relativa ai provvedimenti eventualmente presi per il contenimento del rumore ambientale andranno trasmessi all'ARPA Lazio. Nella progettazione esecutiva degli interventi di contenimento dell'inquinamento acustico (cofanature, insonorizzazione di parti, schermature ecc.) dovranno essere presi in considerazione oltre ai limiti differenziali anche i limiti di qualità di cui alla tabella D del DPCM 14.11.1997.
2. in riferimento alle immissioni di NO₂ nell'ambiente, al fine di verificare le concentrazioni *ante operam e post operam*, il proponente dovrà installare uno strumento per il monitoraggio degli ossidi di azoto (NO ed NO₂) nella postazione che verrà concordata con l'ARPA Lazio alla quale verranno prodotti annualmente i risultati delle misure. In caso di superamento dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia, dovranno essere adottati provvedimenti per la denitrificazione dei fumi;
3. Il proponente attuerà, annualmente e per almeno 5 anni dall'entrata in esercizio del nuovo impianto, la caratterizzazione chimica di non meno di tre di campioni di suolo prelevati nei punti di massima ricaduta degli inquinanti, con particolare attenzione ai parametri Benzo(a)pirene, PCDD/PCDF, IPA, metalli pesanti. Una relazione sui campionamenti ed i risultati delle analisi chimiche di laboratorio dovranno essere trasmessi, annualmente, all'ARPA Lazio.
4. Dovrà essere adottato e verificato uno specifico piano di sicurezza che curi, in particolare, gli aspetti igienico-sanitari ed il rischio d'incendi, mettendo in atto tutte le procedure di controllo degli eventi incidentali possibili, anche attraverso simulazioni su scala reale con la presenza delle autorità sanitarie, amministrative e di sicurezza competenti;



SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
La presente copia fotostatica composta di
n° 3 fogli è conforme al suo originale.
Roma, li 3.06.2002

5. A titolo di compensazione la ditta Chemi SpA realizzerà, d'intesa con il Comune di Patrica, la progettazione e curerà l'allestimento di un'area verde, individuata e messa a disposizione dal Comune. La scelta delle specie arboree ed arbustive per la sistemazione più idonea al sito dovrà conformarsi ai seguenti criteri:
- rivolgersi preferibilmente a specie della "vegetazione potenziale" del luogo, che in natura hanno maggiori possibilità di successo in quanto appartenenti ad un "modello naturale spontaneo" e, nell'ambito delle predette specie, acquisire le piante in zone il più possibile vicine al sito oggetto dell'intervento al fine di propagare gli ecotipi genetici locali (non d'importazione) in quanto meglio adattati alle specifiche condizioni pedologiche e meteorologiche locali;
6. La ditta Chemi SpA è tenuta ad informare, con almeno 15 giorni di anticipo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i beni Architettonici ed il Paesaggio - della data d'inizio dei lavori, al fine di consentire a personale tecnico di controllare le eventuali operazioni di scavo.

DISPONE

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 27 del DLgs 22/1997, il proponente dovrà trasmettere alla Regione Lazio, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le prescrizioni del presente decreto;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla ditta CHEMI S.p.A ed alla Regione Lazio, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, li

3 GIU. 2002

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI